

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA  
SOVRAINDEBITAMENTO (OCC)  
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO**

**Iscritto al n. 165 della Sezione A del Registro degli  
Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso  
il Ministero della Giustizia**

**LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PREVENTIVO NELLE  
PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA  
SOVRAINDEBITAMENTO**

**Determinazione del compenso spettante all'OCC Ordine Avvocati Lagonegro – ai sensi D.M. Giustizia 24 settembre 2014 n. 202 - PROCEDURE DA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

**PREMESSO CHE**

Il 15 luglio 2022 è entrato definitivamente in vigore il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, rubricato “*Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*”.

L’assetto normativo per le procedure da sovraindebitamento è radicalmente mutato rispetto alla Legge n. 3/2012 e, conseguentemente, il ruolo che l’OCC è chiamato a svolgere risulta più articolato e orientato allo svolgimento di compiti e funzioni diverse tra loro, come testimoniato, in via esemplificativa, dalla previsione delle seguenti norme:

- art. 65 comma 3: “*I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall’OCC. La nomina dell’attestatore è sempre facoltativa*”.

Sulla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore:

- art. 68 comma 1: “*La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, comma 2*”;

- art. 71 comma 1: “*Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L’OCC vigila sull’esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC, sulla base di stime condivise con il predetto organismo, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l’OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell’esecuzione*”;

Sulla procedura di concordato minore:

- art. 76 comma 1: “*La domanda è formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, comma 2*”;

- art. 78 comma 2-bis: “*Con il decreto di cui al comma 1, il giudice nomina il commissario giudiziale perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell’OCC se:*

*a) è stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti;*

*b) è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell’articolo 112, comma 2;*

*c) la nomina è richiesta dal debitore*”;

- art. 78 comma 3: “*L’OCC cura l’esecuzione del decreto*”;

- art. 81 comma 1 “*L'OCC vigila sull'esatto adempimento del concordato minore, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione*”.

L'OCC, quindi, svolge compiti di ausilio e assistenza al debitore, nonché, di fatto, funge da suo “procuratore” nella formulazione e deposito della domanda di accesso alla procedura innanzi al Tribunale; commissario *de facto*, poiché vigila e relaziona sull'esecuzione del piano, risolvendone le eventuali difficoltà.

## **CONSIDERATO CHE**

Il nuovo Codice ha introdotto importanti novità anche in tema di compensi spettanti all'OCC, nonché di prededucibilità dei crediti, norme apparentemente contrastanti tra loro e con il principio di “unicità dei compensi”, se non lette nell'ottica di sistema del nuovo impianto normativo.

Infatti, ai sensi degli artt. 71 comma 4 (ristrutturazione dei debiti del consumatore) e 81 comma 4 (concordato minore), con formulazione identica per le due procedure, si prevede che “*Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento*”.

Ciò significa che la liquidazione dei compensi spettanti all'OCC è effettuata con liquidazione del Giudice solo all'esito della procedura e, peraltro, solo “se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito”. Tuttavia, l'art. 6 del Codice, rubricato “*Prededucibilità dei crediti*”, inserisce un criterio del tutto nuovo di qualificazione dei crediti prededucibili, non più rimessa, quasi esclusivamente, alla elaborazione giurisprudenziale compiuta sul testo dell'art. 111, comma 2, L. Fall., ma affidata alla tassativa indicazione della legge, da cui emerge certamente la prededucibilità dei crediti per le prestazioni rese dall'OCC: “*Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:*

*a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovradebitamento;*  
*b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;*

*c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;*

*d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.*

*2. La prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali”.*

Tale “prededucibilità postergata” dei crediti dell'OCC, in uno all'espansione delle funzioni e dei compiti attribuiti allo stesso, si giustifica alla luce di una più netta demarcazione delle fasi in cui si sviluppano le procedure di composizione della crisi da sovradebitamento: la prima, collegata alla istanza che il debitore rivolge all'Organismo, e la conseguente attività istruttoria, di assistenza ed ausilio al debitore, fino alla relazione e al deposito della domanda in Tribunale; fase in cui predomina il rapporto di natura privatistica tra Organismo e debitore, sottratto alla valutazione giudiziale. La seconda, tutta relativa alla fase dell'esecuzione del piano e posta sotto la direzione e il controllo giudiziale.

L'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata delle norme impone di ritenere che le due fasi anzidette debbano essere considerate funzionalmente distinte anche per ciò che concerne i compensi spettanti all'OCC. Di tal che appare opportuno che il Compositore nominato, nella redazione del preventivo, tenga conto di tale divisione in fasi della procedura, avendo cura di distinguere i compensi richiesti al debitore per la prestazione da svolgersi fino al deposito della domanda, rispetto ai compensi che saranno relativi alla fase dell'esecuzione e liquidati dal Giudice all'esito della procedura. L'opportunità che il Compositore indichi anche i presunti compensi relativi alla fase dell'esecuzione, risiede nella necessità di accantonamento delle corrispondenti somme nella fase dell'esecuzione del piano, tenuto

conto che “*Il giudice, (...), procede alla liquidazione del compenso all'OCC, (...), e ne autorizza il pagamento*”. Ciò significa che il Compositore/liquidatore è autorizzato al prelievo delle relative somme dall’attivo realizzato, evidentemente su apposito conto, libretto o altro strumento di deposito intestato alla procedura.

Alla medesima conclusione conduce l’inciso “*tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore*”. Diversamente opinando non si comprende come potrebbe, il Giudice, esercitare i propri poteri su quanto pattuito contrattualmente dalle parti in una fase stragiudiziale sottratta alla sua valutazione.

~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

## **ART. 1**

Le presenti Linee Guida costituiscono un indirizzo di buone prassi relativamente alla redazione del preventivo dei compensi spettanti all’OCC istituito presso l’Ordine degli Avvocati di Lagonegro nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al Capo II della L. 27 gennaio 2012 n. 3, nonché delle procedure di cui al Titolo IV, Capo II e la liquidazione controllata di cui agli artt. 268 c. 3 e 269 d. lgs. 12 gennaio 2019 n. 14.

Le indicazioni contenute nel presente documento non potranno mai essere in contrasto con le norme vigenti in materia e con il Regolamento. In caso contrario, il Compositore deve prediligere, se possibile, l’interpretazione della disposizione del presente atto che sia compatibile con le norme di legge e di Regolamento.

## **ART. 2**

Il Compositore della crisi, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 9 del Regolamento dell’OCC istituito presso l’Ordine degli Avvocati di Lagonegro, entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec, comunica insieme all’accettazione e alla dichiarazione di indipendenza, il preventivo dei compensi spettanti all’OCC.

## **ART. 3**

Il Compositore della crisi nominato dall’OCC redige il preventivo determinando i compensi ai sensi D.M. Giustizia 24 settembre 2014 n. 202, secondo i parametri del D.M. Giustizia 25 gennaio 2012 n. 30, applicando le indicazioni e i correttivi ivi previsti e specificati nelle presenti linee guida.

A tal fine l’Organismo mette a disposizione dei Gestori iscritti apposito foglio di calcolo da utilizzare quale modello base su cui strutturare il preventivo.

## **ART. 4**

Il preventivo viene redatto sulla base di quanto dichiarato dall’istante e, in particolare, in base all’Attivo realizzabile presunto e al Passivo dichiarato.

Il Gestore, nella determinazione del presunto attivo realizzabile nelle procedure non liquidatorie segue i seguenti criteri:

1. Con riguardo all’immobile di proprietà costituente abitazione principale, è inserito nell’attivo il valore eccedente l’importo di € 250.000,00. La franchigia si applica ad un solo immobile per nucleo familiare. Qualora l’istanza non sia accompagnata da una perizia di stima dell’immobile, il suo valore è ricavato dal confronto delle visure catastali con i valori rilevati nella banca dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare.

2. Con riguardo ai veicoli a motore il Compositore avrà cura di effettuare una sommaria verifica di corrispondenza tra il valore dichiarato dall’istante e quello commerciale effettivo, sulla base di ricerche

obiettive effettuate anche on line. I veicoli di modesto valore utilizzati dall’istante quali mezzi di trasporto per recarsi al lavoro non sono inseriti nell’attivo.

3. Con riguardo ai redditi e alle rimanenti poste di attivo, l’attivo presunto realizzabile è costituito dalle somme che l’istante, sulla base del giudizio prognostico svolto dal Compositore, potrà effettivamente attribuire ai creditori, tenuto conto delle spese necessarie al sostentamento dell’istante e del suo nucleo familiare, e parametrato ad un’ipotesi di piano convenzionalmente stabilita in cinque anni. Dal reddito netto mensile o annuale, come dichiarato dall’istante o ricavato/rettificato dal Compositore, andrà detratto l’importo necessario al nucleo familiare per un dignitoso tenore di vita; la somma risultante dal calcolo andrà moltiplicata per 60 mesi o 5 anni.

## **ART. 5**

Il preventivo così determinato è espressamente riferito alle attività che l’OCC è chiamato a svolgere a seguito dell’omologazione del piano e per l’esecuzione dello stesso e, pertanto, deve indicare espressamente l’indicazione “fase dell’esecuzione”.

Con separato atto, il Compositore redige apposito preventivo relativo alla “fase preliminare”, il cui importo è parametrato al 30% di quanto risultante dal preventivo per la fase dell’esecuzione. Tale importo, da non considerarsi acconto sulla fase dell’esecuzione, costituisce il compenso spettante all’OCC per lo svolgimento della prestazione professionale che esso, nella persona del Compositore nominato, è chiamato a svolgere nella fase preliminare all’omologazione del piano. La proposta e l’accettazione costituiscono, ad ogni effetto di legge, vincolo contrattuale di natura privatistica.

## **ART. 6**

Insieme all’indicazione dei compensi spettanti all’OCC, il Compositore avvisa l’istante:

1. che l’accettazione dei preventivi, da manifestare entro i 30 giorni successivi alla ricezione degli stessi, è condizione necessaria per l’avvio dell’istruttoria sulla domanda di accesso ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. In mancanza di accettazione entro il termine di cui sopra, il preventivo si intenderà rifiutato e la procedura verrà archiviata.
2. che, con l’accettazione dei preventivi, l’istante assume l’impegno a corrispondere all’OCC le somme di cui al preventivo relativo alla “fase preliminare”, da versare mediante n. 6 rate mensili di pari importo;
3. che l’importo resta dovuto anche in caso di mancata omologazione del piano. In tal caso l’omesso o parziale pagamento delle rate comporterà il recupero del credito da parte dell’OCC, che potrà attivarsi anche in via giudiziale, fermo restando quanto stabilito dall’art. 6 comma 2;
4. che, in caso di rinuncia/estinzione della procedura prima della presentazione della domanda, il compenso dovuto è parametrato all’attività effettivamente svolta.
5. di quanto previsto dall’art. 11 delle presenti Linee Guida in ordine alla necessità di nomina di consulenti o ausiliari.

## **ART. 7**

Il Compositore, al momento del deposito della domanda innanzi al Tribunale competente, effettua una verifica di congruità del preventivo relativo alla “fase dell’esecuzione”, determinando il compenso effettivo sulle risultanze di attivo e passivo emerse a conclusione dell’istruttoria e della relazione di cui agli artt. 68 comma 2, 76 comma 2, 269 comma 2 e l’attestazione di cui all’art. 268 comma 3 CCIL.

## **ART. 8**

Il Compositore, nella predisposizione del piano, avrà cura di prevedere l’accantonamento delle somme necessarie al pagamento di compenso e spese spettanti all’OCC (con particolare attenzione alle spese di

procedura relative all'esecuzione), di modo che l'affermata prededucibilità di tali crediti ai sensi dell'art. 6 CCII non sia vanificata dall'assenza di attivo al termine della procedura di sovradebitamento, momento in cui il Compositore potrà presentare istanza di liquidazione al Giudice.

Terminata l'esecuzione, con la relazione finale di cui agli artt. 71 comma 4, 81 comma 4, o il rendiconto di cui all'art. 275 comma 3 CCII, il Compositore effettuerà una nuova verifica di corrispondenza delle spese effettivamente sostenute e documentate con gli importi preventivati e accantonati a titolo di compensi e spese.

### **ART. 9**

Per il calcolo dei compensi, alla tabella di liquidazione del compenso dei Curatori Fallimentari, di cui al D.M. 25 gennaio 2012 n. 30, vengono applicati i seguenti criteri e/o correttivi:

A) Criterio principale: sull'Attivo viene applicata l'aliquota massima e sul Passivo l'aliquota minima;

B) Criterio principale di decurtazione:

Per la liquidazione controllata: - 30%

Per il concordato minore: -15%

Per la ristrutturazione dei debiti del consumatore: -15%;

C) Correttivo: applicazione della tariffa fissa di euro 2.000,00 di imponibile totale anche alle procedure con attivo inferiore a 20.000,00 e passivo inferiore a 1 milione di euro;

D) Correttivo: applicazione della tariffa fissa minima di 2.000,00 di imponibile totale (nel caso il preventivo da tabella, dopo aver operato la decurtazione, sia inferiore).

### **ART. 10**

#### **NORME DI LEGGE INDEROGABILI**

Ove il debitore abbia un totale passivo inferiore ad 1 milione di euro l'imponibile totale (comprese le spese generali) non può comunque superare il 10% dell'ammontare complessivo di quanto sarà attribuito ai creditori, purchè tale ultimo importo sia superiore ad euro 20.000,00.

Ove il debitore abbia un totale passivo superiore ad 1 milione di euro l'imponibile totale (comprese le spese generali) non può comunque superare il 5% dell'ammontare complessivo di quanto sarà attribuito ai creditori, purchè tale ultimo importo sia superiore ad euro 20.000,00.

### **ART. 11**

Il compenso dell'OCC comprende gli eventuali ulteriori costi connessi a particolari esigenze e/o necessità, suscettibili di modifica all'esito dell'istruttoria preliminare o della procedura (es.: nomina di consulente e/o ausiliario).

Nel caso in cui la necessità di nomina di un consulente o ausiliario emerga solo in seguito all'accettazione del preventivo da parte del debitore, il Compositore avviserà prontamente l'Organismo al fine di farsi coadiuvare da quest'ultimo ovvero, qualora opportuno, al fine di concordare una revisione del preventivo da sottoporre nuovamente all'accettazione del debitore.

All'OCC spettano, inoltre:

-il rimborso forfettario delle spese generali, ai sensi dell'art. 14, c. 3, del d.m. 202/2014, quantificato nella misura del 15% sull'importo del compenso determinato a norma delle disposizioni del Capo III del d.m. 202/2014;

-il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I costi degli ausiliari eventualmente incaricati sono ricompresi tra le spese.

I preventivi, anche se redatti dal Gestore nominato, riflettono sempre il rapporto tra istante e OCC, per cui nella redazione dei preventivi il Gestore avrà cura di inserire la maggiorazione della CPA (4%) e

dell'Iva sull'imponibile risultante, anche se il professionista nominato adotta un regime fiscale di vantaggio.

Al Gestore spetta l'80% delle entrate percepite dall'OCC. Solo al momento di emissione della fattura all'OCC per l'accredito dei compensi spettanti, il professionista avrà cura di redigere il documento fiscale nel rispetto del proprio regime fiscale (oltre alle spese generali 15%, CPA 4%, addebiterà l'Iva e indicherà la ritenuta d'acconto solo se è soggetto obbligato).

## ART. 12

Il compenso dell'OCC relativo al preventivo per la “fase preliminare” è dovuto mediante versamento di n. 6 rate semestrali. Il debitore e il Compositore, con il parere positivo del Referente, possono concordare modalità diverse.

È sempre fatto divieto al Gestore di percepire compensi direttamente dall'istante.

- Tutte le somme, in ogni caso, saranno sempre versate a mezzo di bonifico bancario intestato a: Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento presso Ordine degli Avvocati di Lagonegro- **IBAN: IT 38 N 07066 42010 000000555445 – BCC MAGNA GRCIA S.C. – Ag. di Lagonegro.**

Una volta effettuato il bonifico, dovrà essere inviata la copia della ricevuta di pagamento tramite pec all'indirizzo **ord.lagonegro@cert.legalmail.it**.

Lagonegro, 28.06.2023